

TARIFFA PROFESSIONALE SICUREZZA DI CUI AL D.LEG. 494/96

Delibera del Consiglio dell'Ordine del 10 Maggio 1999

(la presente nota sostituisce quanto riportato al punto G-12 delle Note Interpretative dell'Ordine di Mantova – edizione 1997)

G-12 - Tariffa professionale per adempimenti del D.Lgs. 494/96

La tariffa si riferisce alle prestazioni previste dal D.Lgs. 494/96 per il Coordinatore per la progettazione e per il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

G-12-1 - *Definizione delle prestazioni*

A) *Coordinatore per la progettazione* (art. 4 comma 1)

1.a Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e del piano di sicurezza di cui all'art. 3.

1.b Predisposizione del fascicolo contenente informazioni utili all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

B) *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori* (art. 5 comma 1)

2.a Assicurare tramite opportune azioni di coordinamento l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli artt. 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro.

2.b Adeguare i piani di cui agli artt. 12 e 13 ed il fascicolo di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

2.c Organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione.

2.d Verificare l'attuazione di quanto previsto all'art. 15 in tema di coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori.

2.e Proporre al Committente, in caso di grave inosservanza delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

2.f Sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

G-12-2 - *Valutazione dei compensi*

Prestazioni parziali di cui alla tabella "S" seguente:

a) Determinazione della pianificazione dei lavori o delle fasi di lavoro e la loro durata; valutazione del piano di sicurezza e del fascicolo lavori futuri; organizzazione delle operazioni di cantiere attenendosi ai principi ed alle misure generali di cui all'art. 3 del D.Leg. 626/94;

b) Studio del progetto definitivo, dell'analisi sommaria dei costi, del programma dei lavori redatto dal Responsabile dei Lavori;

c) Sviluppo del piano di sicurezza e coordinamento mediante una relazione tecnica e prescrizioni operative caratterizzate da:

- ◆ individuazione dei rischi mediante sviluppo analitico delle attività costruttive previste dal programma dei lavori;
- ◆ analisi dei rischi mediante identificazione degli agenti materiali di infortunio e patogeni caratterizzanti le attività costruttive;
- ◆ valutazione dei rischi mediante calcolo semiquantitativo delle probabilità di accadimento degli eventi dannosi e la loro gravità;

- ◆ definizione delle procedure esecutive, degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e della tutela della salute.
- d) Elaborazione di studi particolareggiati per novità di lavorazioni, per condizioni particolarmente difficili di operatività del cantiere;
- e) Predisposizione del fascicolo dell'opera mediante schedatura dei subsistemi connotanti l'opera erigenda, atta ad identificare tutti quegli elementi utili o rilevanti al fine della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori all'atto di successivi interventi sull'opera;
- f) Stima dei costi per l'applicazione dei piani di sicurezza;
- g) Elaborazione di un capitolato generale della sicurezza;
- h) Redazione del piano generale di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 13;
- i) Verifica del piano di sicurezza, organizzazione e coordinamento delle attività in applicazione del piano di sicurezza di cui all'art. 12, adeguamento del piano di sicurezza e del fascicolo;
- j) Verifica del piano generale di sicurezza, organizzazione e coordinamento delle attività in applicazione del piano generale di cui all'art. 13, adeguamento del piano generale di sicurezza e del fascicolo.

L'onorario per la prestazione professionale completa o parziale si calcola con la formula seguente:

$$O = I \times A \times S \times K$$

O = onorario

I = importo dei lavori come definito all'art. 15 della Tariffa Professionale

A = aliquota percentuale della Tabella A per la classe e la categoria dell'opera da eseguire

S = somma delle prestazioni parziali desunte dalla tabella sotto riportata

Coefficienti correttivi K:

- ristrutturazione e/o trasformazione K = 1,00
- manutenzione straordinaria K = 1,00
- nuova costruzione K = 0,85
- manutenzione ordinaria K = 0,50

TABELLA "S"

| ATTIVITA' | PRESTAZIONI PARZIALI | TUTTE LE CLASSI E CATEGORIE |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| I | a) adempimenti del responsabile dei lavori | 0,20 |
| | b) esame del progetto | 0,01 |
| | c) piano di sicurezza e coordinamento (art. 12) | 0,14 |
| | d) elaborazione schede specifiche | 0,03 |
| II | e) fascicolo lavori futuri | 0,03 |
| | f) stima dei costi | 0,01 |

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | g) capitolato generale della sicurezza | 0,02 |
| | h) piano generale di sicurezza (art. 13) | 0,04 |
| | i) verifica e coordinamento per l'applicazione del piano di sicurezza di cui all'art.12 | 0,23 |
| III | l) verifica e coordinamento per l'applicazione del piano generale di sicurezza di cui all'art. 13 | 0,15 |

G-12-3 - *Note applicative*

La tabella precedente comprende al punto I il compenso per le prestazioni del RESPONSABILE dei LAVORI, come specificate negli artt. 3-6 del D.Lgs. 494/96.

Al punto II sono distinte le prestazioni del COORDINATORE per la PROGETTAZIONE (art. 4); al punto III le prestazioni del COORDINATORE per l'ESECUZIONE (art. 5).

Le attività di cui sopra sono da considerarsi distinte fra loro e da quelle di Progettista e Direttore dei Lavori, anche nel caso venissero svolte da un unico professionista. Di conseguenza gli onorari, determinati come definito in G-12-2, sono calcolati in riferimento a ciascuna delle attività stesse ed alle prestazioni effettivamente rese.

L'importo minimo degli onorari è stabilito in £. 3.000.000 per ciascuna delle attività di cui al D.Lgs. 494/96 (Responsabile dei Lavori - Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'Esecuzione).

Agli onorari vanno sommate le spese elencate analiticamente, ovvero conglobate secondo le seguenti aliquote:

Attività I : 0 - 5%

Attività II : 10-15%

Attività III : 20-30%.